

Monia Ciravegna

LA VIRULENZA DEI SIMBOLI E LA TERAPIA DELLA CANCEL CULTURE: DALLA STATUA DELLA VERGINE MARIA DI LA FLOTTE-EN-RÉ ALLE «CRUCES DE CAÍDOS»*

SOMMARIO: 1. I profili problematici della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico comune. – 2. Il caso della statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré (Francia). – 3. La Spagna e le richieste di abbattimento delle «cruces de caídos». – 4. I profili di connessione tra le richiamate vicende. – 5. Alcuni rilievi critici sull’approccio alla tematica della simbologia religiosa nello spazio pubblico. – 6. Un tentativo di soluzione.

1. *I profili problematici della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico comune*

Nel contesto europeo sono ricorrenti simboli religiosi, per lo più cristiani, nello spazio pubblico: croci, statue, affreschi, iscrizioni che rimandano a testi sacri, adornanti edifici anche istituzionali. Il dato non sorprende se si guarda al fenomeno in prospettiva storica, considerando ad esempio – per non andare a rivangare tempi risalenti – il ruolo che la religione della maggioranza ha avuto nella formazione delle identità nazionali all’epoca della nascita degli Stati moderni. La simbologia religiosa veicola, infatti, un senso di appartenenza a una determinata concezione del mondo, delle sue origini e dell’esistenza dell’uomo, che ha concorso alla formazione delle identità nazionali nel contesto europeo, ma non solo.

La religione è stata certamente un fattore determinante della formazione della(e) cultura(e) europea(e), avendo concorso per lungo tempo a determinare le regole alla base della

* Contributo sottoposto a valutazione.

convivenza civile¹. Fintanto che la società era fortemente caratterizzata in senso religioso, la presenza nello spazio pubblico dei simboli della fede di maggioranza era d'uso comune, in quanto essi rappresentavano «il punto di confluenza tra credenza e cultura ed esprim[eva]no il senso della comunità collettiva dei valori e dei modelli assunti da una società»².

L'attuale configurazione delle società europee si caratterizza, tuttavia, per un assetto multiculturale, ove sono presenti molteplici etnie, culture, identità e religioni. La presenza di simboli religiosi di una specifica fede nello spazio pubblico diviene allora sgradita, se non anche ritenuta lesiva del diritto di libertà religiosa, per chi in quei simboli non si riconosce, ovvero inopportuna, se non inaccettabile, per coloro che declinano i principi di laicità e neutralità dello Stato³ nel senso di una necessaria assenza di riferimenti religiosi in luogo pubblico⁴. A ciò si aggiunga, poi, anche una strumentalizzazione da parte della politica della fede e dei suoi simboli, mostrati persino nei comizi elettorali quale vessillo di partiti, perlopiù populi-

¹ Come evidenzia L.P. VANNONI, *Introduzione*, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, a cura di A. NEGRI, G. RAGONE, M. TOSCANO, L. VANONI, Torino, 2022, p. XIX.

² E. VITALI, *Prefazione*, in *I simboli religiosi tra diritto e culture*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Milano, 2006, p. VIII.

³ Proclamata nella maggior parte degli ordinamenti europei come principio supremo dell'ordinamento.

⁴ N. COLAIANNI, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 1 del 2014, interrogandosi se la laicità esiga la rimozione dei simboli religiosi storicamente preesistenti alla proclamazione del principio, riporta diversi esempi di conteste di questo tenore nel contesto europeo, ma anche statunitense, richiamando gli interessanti casi delle tavole raffiguranti i dieci comandamenti (U.S. Supreme Court, *Van Orden vs. Perry*, 545 U.S. 677 (2005); U.S. Supreme Court, *McCreary Country vs. ACLU of Kentucky*, 545 U.S. 844 (2005)). Sulla questione dei simboli religiosi nel contesto statunitense si veda anche A. MADERA, «Pubblicizzazione» e «privatizzazione» dei simboli di appartenenza confessionale negli U.S.A.: ultimo baluardo della religione civile o ripensamento delle regole della neutralità?, in *Il diritto ecclesiastico*, CXXI, 2010, 1/2, p. 221 ss.

sti, che ha certamente contribuito ad alimentare le richieste di una loro messa al bando dallo spazio pubblico⁵.

L'Italia non si discosta da questa tendenza europea e le contestazioni in relazione alla presenza di simboli religiosi nello spazio pubblico non hanno riguardato solo il crocifisso affisso nelle aule scolastiche o giudiziarie, di cui tanto si è discusso anche in dottrina⁶. Un caso recente, seppur lo scontro sia rimasto a livello politico, ha visto protagonista la raffigurazione della Sacra Famiglia del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'Ospedale Civile di Venezia⁷, contestata da chi ve-

⁵ Per fare un esempio nazionale, è ormai celebre l'immagine di Matteo Salvini (Lega Nord), all'epoca Ministro dell'Interno, che in data 18 maggio 2019 dal palco della manifestazione di Piazza Duomo a Milano stringe tra le mani un rosario. Per un approfondimento sul tema dell'uso dei simboli religiosi come linguaggio pubblico delle politiche di identità si rinvia, *ex multis*, a S. MANCINI, *Il potere dei simboli, i simboli del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo*, Padova, 2008, p. 9 ss.; A. MORELLI, A. PORCIELLO, *Verità, potere e simboli religiosi (Comunicazione al Convegno annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti su Problemi della laicità agli inizi del secolo XXI. Napoli, 26-27 ottobre 2007)*, in *www.forumcostituzionale.it*; e a S. FERRARI, *Individual Religious Freedom and National Security in Europe After September 11*, in *Brigham Young University Law Review*, 2004, 2, p. 357 ss.

⁶ Non essendo possibile una compiuta disamina in questa sede dell'argomento, si rinvia, oltre alla dottrina successiva alla pronuncia della Corte di Cassazione, SS.UU., n. 24414/2021 citata *infra*, *ex multis* a: M. TOSCANO, *Il fattore religioso nella Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo*, Pisa, 2018, p. 238 ss.; P. ANNICCHINO, *Is the glass half empty or half full? Lautsi v Italy before the European Court of Human Rights, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statoeChiese.it*), maggio 2010; N. COLAIANNI, *Il crocifisso in giro per l'Europa: da Roma a Strasburgo (e ritorno)*, in *Revista General de Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico del Estado*, 24, 2010, p. 1 ss.; M. RICCA, *Chi vuole il crocifisso? Domande semplici, democrazia interculturale, fede personale, in Diritti umani e diritto internazionale*, 2010, 1, p. 5 ss.; M. RUOTOLO, *La questione del crocifisso e la rilevanza della sentenza della Corte europea dal punto di vista del diritto costituzionale*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 2009, 3, p. 5251 ss.; J. PASQUALI CERIOLE, *Laicità dello Stato ed esposizione del crocifisso nelle strutture pubbliche, in I simboli religiose tra diritto e culture*, cit., p. 125 ss.; G. CASUSCELLI, *Il Crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione»*, in *olir.it*, luglio 2005, p. 6 ss.; *La laicità crocifissa? Il nodo costituzionale dei simboli religiosi nei luoghi pubblici. Atti del Seminario* (Ferrara, 28 Maggio 2004), a cura di R. BIN, G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO, P. VERONESI, Torino, 2004.

⁷ La notizia è reperibile in M. CORRADI, *Il caso. Davvero un'icona della Madonna è uno «schiaffo alla laicità dello Stato»? L'assurda polemica per la*

deva in quella presenza un attentato alla laicità dello Stato⁸, se non anche una violazione dei diritti delle donne che in quel luogo potrebbero recarsi per un'interruzione della gravidanza⁹. La presenza dell'icona era invece difesa da chi in quell'immagine, che peraltro è diffusa nello spazio pubblico nazionale, vede non solo un simbolo cristiano, ma la rappresentazione della natività, su cui oltre a fondarsi il cristianesimo stesso, si reggono i pilastri dell'accoglienza e della solidarietà che permeano la cultura italiana¹⁰.

Nel presente contributo¹¹ saranno messe in relazione alcune recenti pronunce nazionali francesi in argomento con le decisioni spagnole rese in merito ai simboli apologetici del franchismo, nel tentativo di proporre una diversa chiave di lettura delle contese sui simboli¹².

presenza di una sacra famiglia all'ospedale civile di Venezia, in *Avvenire.it*, 19 gennaio 2023.

⁸ In questo senso si era espressa la senatrice Elisa Pirro (Movimento 5stelle).

⁹ In questi termini argomentava la contestazione il Partito Democratico, sede locale di Venezia.

¹⁰ Così chiosa il quotidiano *Avvenire* (nota 7), negando in radice una lesione del principio di laicità dello Stato.

¹¹ Esula, invece, dal perimetro di indagine del presente lavoro il tema della esibizione personale dei simboli religiosi nello spazio pubblico, ossia il tema dell'abbigliamento religiosamente orientato e del porto dei simboli religiosi sul corpo.

¹² La dottrina, sia ecclesiasticistica sia costituzionalista, si è largamente occupata del tema dei simboli religiosi nello spazio pubblico; tra i tanti rilevanti contributi si richiamano: G. MACRÌ, *Mercificazione e strumentalizzazione dei simboli religiosi nello stato laico*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 2 del 2020; A. LICASTRO, "A ognuno la sua croce". *Notazioni sparse in tema di ostensione istituzionale dei simboli cristiani nella sfera pubblica europea (con particolare riferimento all'art. 28 della legge francese di separazione)*, *ivi*, n. 1 del 2018; C. CARDIA, *Il simbolo religioso e culturale*, *ivi*, n. 23 del 2012; P. CAVANA, *I simboli religiosi nello spazio pubblico nella recente esperienza europea*, *ivi*, n. 28 del 2012; S. FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2012, 2, p. 317 ss.; *Symbolon/Diabolon. Simboli, religioni, diritti nell'Europa multiculturale*, a cura di E. DIENI, A. FERRARI, V. PACILLO, Bologna, 2005; V. PACILLO, J. PASQUALI CERIOLI, *I simboli religiosi. Profili di diritto ecclesiastico italiano e comparato*, Torino, 2005.

2. *Il caso della statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré (Francia)*

In questi primi mesi dell'anno 2023 il dibattito sulla «guerre des signes»¹³ in terra francese si è nuovamente acceso in seguito alla decisione della Corte amministrativa d'appello di Bordeaux di disporre la rimozione di una statua raffigurante la Vergine Maria dall'incrocio centrale delle vie della cittadina di La Flotte-en-Ré.

La statua in questione, come si evince dalla ricostruzione giudiziaria della vicenda, venne commissionata nel 1945 da una famiglia della cittadina quale ringraziamento per essere sopravvissuta ai combattimenti della seconda guerra mondiale. Dapprima collocata nel giardino privato della famiglia, nel 1983 fu poi donata al Comune, che l'aveva installata all'angolo tra avenue 8 mai 1945 e avenue des Vieux-Moulins, all'ingresso della cittadina, divenendone presto il simbolo. Nell'anno 2020 la scultura venne coinvolta in un incidente d'auto, risultandone gravemente danneggiata; l'amministrazione comunale ne aveva disposto la riparazione a proprie spese e la reinstallazione nell'originaria posizione, ma l'associazione 'La libre Pensée' si era opposta al provvedimento, chiedendo che, in ossequio al disposto della *Loi de séparation des Églises et de l'État* del 9 dicembre 1905¹⁴, fosse impedita l'installazione di un monumento a carattere religioso sul suolo pubblico.

¹³ Espressione coniata da X. DARCOS, *L'État et les Église. La question laïque*, Parigi, 2006.

¹⁴ Era invocato l'art. 28 della Legge del 1905, ai sensi del quale «Il est interdit, à l'avenir, d'élever ou d'apposer aucun signe ou emblème religieux sur les monuments publics ou en quelque emplacement public que ce soit, à l'exception des édifices servant au culte, des terrains de sépulture dans les cimetières, des monuments funéraires, ainsi que des musées ou expositions». Nel testo legislativo, oggi ritenuto il baluardo della laicità francese, il termine «laïcité» tuttavia mai compare, come evidenziato in S. PINON, *Laïcité, que d'erreurs on commet en ton nom!*, in *Pouvoirs: Revue française d'études constitutionnelles et politiques*, 177, 2021, p. 143.

Della vicenda era interessato il Tribunale amministrativo di Poitiers¹⁵, cui l'associazione si era rivolta chiedendo che la statua in questione non fosse ricollocata nel luogo in cui si trovava da quasi quarant'anni, e confinata all'esterno del demanio pubblico. Il sindaco di La Flotte si era difeso in giudizio evidenziando il carattere storico-culturale dell'opera e la sua natura di monumento funerario o commemorativo, anche in ragione della menzione «vœux de guerre» apposta ai piedi della statua¹⁶. I giudici amministrativi di prima istanza hanno tuttavia evidenziato che la sola menzione citata non avesse il valore di far assimilare l'opera a un monumento funerario o commemorativo, rappresentando la statua un simbolo principalmente religioso e in quanto tale vietato nello spazio pubblico ai sensi dell'art. 28 della legge di separazione.

Nell'interpretare la norma che si ritiene violata, il Tribunale amministrativo di Poitiers richiama le pronunce del Consiglio di Stato del 9 novembre 2016¹⁷. In tale occasione i giudici amministrativi d'appello, nel pronunciarsi in merito alla legittimità dell'installazione dei presepi in occasione delle festività natalizie all'interno degli edifici istituzionali pubblici, avevano ammesso la possibilità che nello spazio pubblico fossero presenti simboli anche religiosi, purché presentassero un carattere culturale, artistico o festivo, e in ogni caso purché non esprimessero il riconoscimento di un culto o sottendesse-

¹⁵ Tribunal Administratif de Poitiers, 3 marzo 2022, n. 2100952, in *poitiers.tribunal-administratif.fr*.

¹⁶ La difesa aveva affermato che «la statue qui comporte la mention *vœux de guerre* constitue un élément caractéristique de l'histoire nationale et du patrimoine communal».

¹⁷ Conseil d'État, Assemblée, 9 novembre 2016, n. 395223 (e in pari data n. 395122), in *legifrance.gouv.fr*. La pronuncia, unitamente alla gemella, riguardava la legittimità dell'installazione da parte di alcuni comuni e dipartimenti francesi nei propri locali di presepi in rapporto all'art. 28 della *Loi de séparation*. In tale occasione è stata fornita una prima interpretazione della norma. Per un approfondimento sul tema si rinvia nella dottrina italiana a D. FERRARI, *Natività e laicità: i presepi in Francia tra religione e secolarizzazione*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (*www.statochiese.it*), n. 17 del 2017.

ro una preferenza religiosa¹⁸. Al fine di stabilire se la presenza del simbolo faccia trasparire un'opzione di privilegio per una fede, occorrerebbe avere riguardo: a) al contesto dell'esposizione, che deve essere privo di ogni elemento di proselitismo; b) alle condizioni di tale insediamento, tenendo in considerazione l'esistenza o meno di usanze locali; c) al luogo dell'installazione, dovendo trattarsi in modo differente la questione a seconda che si tratti di una sede istituzionale (come la sede di un ente pubblico o di un pubblico servizio) ovvero di un altro luogo pubblico (come la pubblica via)¹⁹.

Avverso la pronuncia del Tribunale amministrativo di Poitiers era successivamente interposto appello innanzi alla Corte amministrativa d'appello di Bordeaux²⁰ ad opera dell'amministrazione comunale. Nel ricorso la municipalità si doleva del fatto che i giudici di prima istanza non avessero adeguatamente considerato il significato della statua nel suo complesso; l'appellante evidenziava infatti come l'opera sia costituita da due inscindibili parti: la scultura raffigurante la Vergine Maria, simbolo di carattere religioso, e il promontorio in pietra sul quale è ancorata, ove è applicata la scritta «vœux de guerre», privo di valenza religiosa. Vista nel suo complesso, dunque, a parere della municipalità l'opera avrebbe dovuto essere considerata un monumento funerario, in quanto tale ammesso in luogo pubblico dallo stesso art. 28 della Legge di separazione. Evidenziava poi come la stessa storia del monumento inducesse inequivocabilmente a escludere che con la sua esposizione si

¹⁸ Non sono mancate anche nel contesto nazionale simili contese alimentando il dibattito politico tra coloro nel presepe vedono un simbolo della cultura e delle tradizioni nazionali e chi, per contro, lo ritiene un atto irrispettoso delle culture 'altre'. Ne rappresenta un esempio la vicenda veneziana narrata in F. FULVI, *Il ministro. «Presepe e Crocifisso? Così a scuola si riflette»*, in *Avvenire.it*, 30 novembre 2018.

¹⁹ Nel solco di questa interpretazione il Consiglio di Stato francese aveva ritenuto contrario al principio di neutralità dello Stato l'installazione di un presepe in un edificio pubblico, ma consentiva analogo installazione sulla pubblica via, anche a cura di un soggetto pubblico, nel periodo natalizio, fermo, in ogni caso, il divieto di proselitismo.

²⁰ Cour administrative d'appel de Bordeaux, 12 gennaio 2023, n. 22BX01113, in *dalloz.fr*.

intendesse esprimere una preferenza nei riguardi di un culto da parte dell'amministrazione comunale²¹.

I giudici amministrativi di seconda istanza non mancarono di prendere posizione in merito alla considerazione dell'opera nel suo complesso, ma dopo aver brevemente premesso l'importanza della Vergine Maria per il cattolicesimo, evidenziano la sproporzione tra la statua e il promontorio sottostante, rimarcando come l'imponenza della rappresentazione del simbolo religioso rispetto all'esiguità del promontorio e della relativa scritta non potesse che far ritenere l'opera di carattere *prevalentemente religioso*. A tali considerazioni aggiunsero poi che il monumento, non essendo destinato alla commemorazione dei defunti, non poteva considerarsi monumento funerario²². La sentenza di primo grado era dunque confermata nel merito anche all'esito del giudizio di impugnazione, con conseguente conclusione per una rimozione dell'opera che, in quanto simbolo religioso, è stata ritenuta capace di attentare alla laicità dello Stato e dunque meritevole di essere 'cancellata' dallo spazio pubblico.

Casi come quello appena richiamato sono tutt'altro che nuovi nel contesto francese, apparendo anzi moltiplicarsi negli ultimi anni, caratterizzati da un proliferare di ricorsi promossi da associazioni a difesa della laicità ovvero ateiste. Guardando al recente passato, stessa sorte era toccata alla statua di San Michele Arcangelo rimossa dall'omonimo quartiere della cittadina di Les Sables d'Olonne²³, poiché ritenuta violare l'art. 28 della Legge di separazione. I giudici amministrativi erano stati irremovibili sul punto e a nulla è servito che il 94,5% dei cittadini si fosse espressa nella consultazione referendaria indetta a livello locale per il mantenimento della statua.

²¹ A tali doglianze si sommavano, poi, alcune considerazioni da parte dell'amministrazione volte a negare che il luogo di installazione dell'opera fosse effettivamente appartenente al demanio pubblico, che sono state respinte dai giudici amministrativi d'appello.

²² Per un approfondimento sullo specifico tema della regolamentazione dei monumenti funerari nel contesto francese si rinvia a C. DUPUIS, *Des monuments aux morts entre laïcité et ferveur religieuse: un patrimoine hors-la-loi?*, in *In Situ* (rivista telematica), n. 25, 2014.

²³ Cour administrative d'appel de Nantes, 4a camera, 16 settembre 2022, n. 22NT00333, in *dollaz.fr*.

3. *La Spagna e le richieste di abbattimento delle «cruces de caídos»*

Anche in Spagna, nell'ultimo ventennio, le amministrazioni locali sono state destinatarie di numerose richieste di rimozione di monumenti dal contesto pubblico, in particolare delle opere erette a commemorazione dei caduti. In questi casi, tuttavia, oggetto di contestazione era non già il valore religioso delle opere, ma la loro capacità di fungere da segni di esaltazione della guerra civile e della dittatura franchista, che le rendeva non idonee all'esposizione nello spazio pubblico per violazione dell'art. 15 della LMH (*Ley de Memoria Histórica*, n. 52/2007)²⁴.

Per quanto rileva in questa sede, molto interessanti sono le controversie insorte in merito alle «cruces de caídos» erette in ricordo dei caduti della guerra civile durante il periodo franchista²⁵. Esse hanno suscitato un acceso dibattito tra coloro che le vorrebbero rimosse dallo spazio pubblico in quanto ricadenti nel divieto dell'art. 15 della LMH e chi, per contro,

²⁴ L'art. 15 della LMH stabiliva infatti che: «1. Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas. 2. Lo previsto en el apartado anterior no será de aplicación cuando las menciones sean de estricto recuerdo privado, sin exaltación de los enfrentados, o cuando concurran razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas protegidas por la ley. 3. El Gobierno colaborará con las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales en la elaboración de un catálogo de vestigios relativos a la Guerra Civil y la Dictadura a los efectos previstos en el apartado anterior. 4. Las Administraciones públicas podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados que no actúen del modo previsto en el apartado 1 de este artículo». La disposizione è stata oggi abrogata e sostituita dalla Legge n. 20/2022 ('Legge sulla Memoria Democratica'), che dispone della regolamentazione degli elementi contrari alla memoria democratica agli artt. 34 ss.

²⁵ Per una ricostruzione dettagliata dei casi spagnoli si rinvia a M. ALENDA SALINAS, M. PINEDA MARCOS, *Política y religión: ¿Puede el símbolo religioso dejar de serlo por su uso apologético-franquista?*, in *Barataria, Revista Castellano-Manchega De Ciencias Sociales*, 24, 2018, p. 139 ss.

ritiene non siano altro che simboli religiosi, che ai piedi della croce latina riportano i nomi dei caduti.

In alcuni casi la vicenda è stata risolta, in via politica o giurisdizionale, 'depurando' i monumenti da quei motti, simboli o iscrizioni che esaltavano la guerra civile o la successiva dittatura²⁶, ma in altri casi il loro valore religioso è stato del tutto escluso, disponendone la rimozione in quanto simboli irrimediabilmente franchisti e, in quanto tali, antidemocratici²⁷.

Esaminando tali vicende la dottrina spagnola si è interrogata sulla capacità evocativa delle «cruces de caídos», domandandosi cosa percepisce chi osserva un'opera simile, se un simbolo della religiosità o del franchismo²⁸. In merito va premesso che i monumenti ai caduti eretti all'indomani della guerra civile spagnola hanno due scopi fondamentali: da un lato l'apologia della rivolta militare, della guerra civile e, in definitiva, del regime franchista; dall'altro la funzione confortante dei parenti delle vittime, attraverso l'attribuzione di un riconoscimento visivo, esplicito e pubblico ai caduti²⁹. Peraltro questi monumenti commemorativi non erano eretti su impulso del regime, ma per iniziativa del popolo sin dal 1936, dunque ben prima dell'emanazione del decreto del novembre 1938

²⁶ È il caso del monumento dei Caduti di Alicante, la cui iscrizione è stata riformulata per decisione del Sindaco nel 1987, sostituendola con una più generica dedica «a tutti gli uomini e le donne che sono morti in difesa dei propri ideali». In sede giurisdizionale ha concluso in tal senso il Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Cuenca, sentenze nn. 66 e 67 del 23 febbraio 2010 e n. 73 del 25 febbraio 2010 (Centro de Documentación Judicial Poder Judicial SJCA 149-150-151/2010) che ha risolto i contenziosi relativi alle *cruces* di Mota del Cuervo (Cuenca).

²⁷ In questo senso ha concluso il Juzgado de lo Contencioso Administrativo n. 1 de Elche, nella sentenza del 6 novembre 2017, n. 561 (in *iustel.com*), in relazione alla Cruz de Caídos de Callosa de Segura (Alicante). Secondo la Corte l'opera non era qualificabile come simbolo religioso in quanto, da un lato, non situata presso un luogo di culto e dall'altro, perché eretto per commemorare i caduti della fazione vincitrice durante la guerra civile spagnola. Nel caso di specie la Corte ha altresì escluso la possibilità di una 'depurazione' dell'opera, in quanto ritenuta intrinsecamente franchista.

²⁸ M. ALENDA SALINAS, M. PINEDA MARCOS, *Política y religión: ¿Puede el símbolo religioso dejar de serlo por su uso apologético-franquista?*, cit., p. 145.

²⁹ In tal senso P. FERNÁNDEZ AGUILAR, *Políticas de la Memoria y Memoria de la Política*, Madrid, 2008, p. 145.

che regolava le modalità per rendere omaggio ‘all’eroe nazionale’ e ai caduti in suo sostegno³⁰. Se è dunque vero che durante il regime franchista le croci sono state accostate a messaggi di apologia di regime, in una commistione tra politica e religione che ebbe il suo apice in quello che fu definito il nazional-cattolicesimo, non pare possano aver, per ciò solo, perso il loro significato religioso. Opinare diversamente significherebbe attribuire ai riferimenti franchisti un valore predominante rispetto al significato religioso e una forza tale da far decadere tale secondo senso.

Nelle pronunce amministrative che hanno risolto le vertenze inerenti le «cruces de caídos» è stato spesso invocato il criterio di attribuzione del significato dei simboli elaborato dalla Corte Costituzionale spagnola³¹ nel dirimere le controversie inerenti alla legittimità della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico in rapporto al dettato costituzionale. Secondo i giudici costituzionali, al fine di valutare il valore di un simbolo è necessario avere riguardo alla percezione che di esso ha l'*osservatore nel tempo presente*. In quest’ottica, secondo la Corte, molti simboli religiosi in seguito al processo di secolarizzazione hanno assunto significato differente da quello che assumevano *ab origine*, da religiosi a culturali, ferma

³⁰ Decreto de la Jefatura del Estado de 16 novembre 1938 (BOE N° 140, de 7 novembre 1938, p. 2432), artt. 2 e 7.

³¹ Tribunal Constitucional de España, sentenza n. 34/2011 del 28 marzo 2011, in <https://hj.tribunalconstitucional.es/es/Resolucion/Show/6816>. La Corte nel caso di specie era stata chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dello statuto dell’Ordine degli Avvocati di Siviglia che all’art. 2, pur dichiarandosi un organo aconfessionale, proclamava come propria patrona, per tradizione secolare, la Beata Vergine Maria e il Mistero della sua Immacolata Concezione, in rapporto al disposto dell’art. 16 della Costituzione spagnola. Tale ultima disposizione prevede che: «1. Se garantiza la libertad ideológica, religiosa y de culto de los individuos y las comunidades sin más limitación, en sus manifestaciones, que la necesaria para el mantenimiento del orden público protegido por la ley. 2. Nadie podrá ser obligado a declarar sobre su ideología, religión o creencias. 3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones». La Corte ha concluso per una non violazione.

restando la considerazione fideistica per chi in essi ancora si riconosce per comunanza di credo³².

Applicando detto principio alle vicende che ci occupano, i giudici amministrativi hanno spesso rimarcato come l'osservatore del tempo presente che osserva le «cruces de caídos» non veda in esse l'esaltazione del franchismo o della guerra civile, ma unicamente un riferimento religioso, unico significato sopravvissuto alla caduta del regime.

4. *I profili di connessione tra le richiamate vicende*

Le contese sui simboli sinora richiamate e insorte nel contesto francese e spagnolo, pur muovendo da un dato legislativo la cui *ratio* è profondamente diversa, presentano alcuni punti di convergenza.

In primo luogo in entrambi i casi l'autorità giudiziaria (amministrativa) si è trovata nella necessità, tutt'altro che semplice, di attribuire al simbolo conteso un *significato*, per valutarne la legittimità rispetto alle norme dell'ordinamento che ne regolano la presenza nello spazio pubblico. Una ricerca condotta dai giudicanti con lo scopo di attribuire ad esso un significato univoco, nonostante la sua – mai negata – natura polisemantica³³. Il significato così attribuito era poi giustifica-

³² Nel solco di questo principio, peraltro, la quasi totalità delle pronunce spagnole ha concluso per una legittimità della presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico, ritenendoli conformi all'ordinamento giuridico spagnolo e incapaci di attentare al principio di laicità e neutralità dello Stato rispetto al fattore religioso. Per una completa disamina di tale giurisprudenza si veda M. ALENDA SALINAS, M. PINEDA MARCOS, *El símbolo religioso en el Estado laico español*, Valencia, 2016, nonché A. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, *La simbología religiosa en los espacios públicos: problemas generales y soluciones concretas en los Estados Europeos*, in *Inmigración y Derecho*, a cura di I.C. IGLESIAS CALNE, Valencia, 2006, p. 249 ss.

³³ In tal senso ad esempio Tribunal Constitucional de España, sentenza n. 34/2011 del 28 marzo 2011, in cui si afferma: «no basta con constatar el origen religioso de un signo identitario para que deba atribuírsele un significado actual que afecte a la neutralidad religiosa que a los poderes públicos impone [...] La cuestión se centra en dilucidar, en cada caso, si ante el posible carácter

to all'occorrenza quale senso 'prevalente' del simbolo, attribuitogli dalla maggioranza, letto in ottica 'attuale', ovvero in accezione 'secolarizzata'.

In entrambi i casi, poi, l'operazione ermeneutica è stata condotta con la consapevolezza che alla prevalenza dell'un significato rispetto agli altri può conseguire l'eliminazione del simbolo dallo spazio pubblico, ossia la sua 'cancellazione'. Le disposizioni nazionali di entrambi i Paesi prevedono infatti la rimozione del simbolo qualora abbia valore religioso (in Francia) o apologetico franchista (Spagna). La contesa è quindi risolta, in entrambi i casi, con l'eliminazione dell'oggetto del contendere.

Un ulteriore aspetto che accomuna le vicende attiene allo spazio di esposizione dei simboli contesi; si tratta infatti di opere esposte non in spazi pubblici istituzionali (edifici sede dell'amministrazione pubblica, tribunali, ecc.), ma su spazi pubblici *tout court* o *comuni* (pubblica via, aree comuni)³⁴.

Da ultimo le richiamate vicende sono tutte originate da azioni intraprese da associazioni di pensiero e movimenti che non raccolgono il consenso della popolazione che con quei simboli quotidianamente convive. Anzi in alcuni casi queste associazioni hanno trovato la resistenza dei residenti, che a quei simboli avevano attribuito un mero valore identificativo del luogo di insorgenza, a prescindere da qualunque loro significato³⁵. Si tratta per lo più di battaglie identitarie, se non mere questioni di principio, che anche per i loro promotori perdono di significato una volta vinte³⁶.

polisémico de un signo de identidad, domina en él su significación religiosa en un grado que permita inferir razonablemente una adhesión del ente o institución a los postulados religiosos que el signo representa».

³⁴ Si richiama sul punto la distinzione proposta in S. FERRARI, *I simboli religiosi nello spazio pubblico*, cit., richiamando J. Habermans, e ripresa da F. COLOMBO, *Laicità e sovranità della Repubblica nel suo ordine simbolico: il caso del crocifisso nelle aule scolastiche*, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, cit., p. 101.

³⁵ Come nel caso francese, in cui la statua della Vergine Maria era divenuta il simbolo della cittadina.

³⁶ Come afferma M. RICCA, *Il tradimento delle immagini tra kirpan e transazioni interculturali. Cultura vs competenza culturale nel modo del diritto*,

5. *Alcuni rilievi critici sull'approccio alla tematica della simbologia religiosa nello spazio pubblico*

Ebbene, è proprio su questi profili di convergenza che le richiamate vicende si prestano ad alcune critiche.

L'approccio metodologico che prende le mosse dall'attribuzione al simbolo di un univoco significato è certamente la principale. Il significato di un simbolo è infatti sempre filtrato dall'osservatore; nell'ambito artistico è considerazione diffusa che non c'è un solo modo di vedere le cose, ma tutto dipende da come le si guarda, e con riguardo alla simbologia, l'argomento non differisce. Se è vero che i simboli «esprimono in modo conciso e quasi dipingono l'intima natura della cosa», facendo risparmiare «la fatica del pensiero»³⁷, è altrettanto vero che ciò avviene per il tramite e l'intermediazione della mente umana, che applicherà al simbolo un significato che è l'insieme del proprio vissuto e delle proprie convinzioni. I simboli, dunque, non portano con sé un valore intrinseco predeterminato, se non quello relativo alla loro materialità (una mera croce, una qualunque statua), che è irrilevante ai fini giuridici, in quanto muto. Solo chi condivide un determinato retroterra culturale e sociale attribuisce al simbolo il medesimo significato.

La stessa tesi spagnola teorizzata dalla Corte Costituzionale che guarda all'*osservatore del tempo presente*, a ben vedere, non riconosce tanto al simbolo una capacità intrinseca di mutare di senso, ma, con una lettura per così dire pirandelliana³⁸ della problematica, ne moltiplica i significati in base all'occhio dell'osservatore: l'osservatore secolarizzato, l'osservatore credente, l'osservatore del tempo passato, l'osservatore presente, ecc.

in *E|C. Rivista dell'Associazione italiana di Studi semiotici* (www.ec-aiss.it), 21 maggio 2013.

³⁷ Il passo è ripreso da A. GALLUCCIO, *Da qualche parte fra pensiero e azione: Symbolic Speech e diritto penale*, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, cit., p. 151, e appartiene a Gottfried Wilhelm von Leibnitz (1678).

³⁸ Il riferimento è al romanzo di Luigi Pirandello, *Uno, nessuno e centomila*, pubblicato nel 1926.

Ci si chiede allora se questa operazione di ricerca di un significato univoco al simbolo abbia ancora ragion d'essere nelle odierne società multiculturali, ove si giunge a un frazionamento dell'ermeneutica del segno in una pluralità sempre più vasta di significati, che rende decisamente relativo il concetto di 'prevalente' o 'della maggioranza'.

Un altro profilo di contestazione attiene alla capacità di questi simboli di produrre, attraverso la loro mera presenza nello spazio pubblico, un'aggressione a beni giudici meritevoli di tutela. Ci si chiede infatti, con una metafora medica, se essi abbiano una carica virale tale da attentare al sistema immunitario dell'ordinamento civile e mettere in pericolo i principi di laicità e neutralità dello Stato, di libertà religiosa ovvero il principio democratico.

I simboli contestati nelle richiamate vicende erano simboli essenzialmente 'passivi'³⁹, privi di connotazione proselitistica o propagandistica, che non costringevano né forzavano un individuo a fare o non fare qualcosa, e non comportavano alcun coinvolgimento di chi si trovasse di fronte ad essi in una qualche attività. La percezione di simili simboli da parte di chi in essi non si riconosce può, pertanto, essere liquidata nei termini di un 'mero fastidio' o 'disaccordo sul piano culturale', per utilizzare le parole della recentemente pronuncia della Corte di Cassazione italiana in tema di crocifisso⁴⁰, incapace di determinare un concreto pregiudizio e come tale giuridicamente irrilevante poiché «non è in grado né di intaccare la sfera

³⁹ Come tale è stato ritenuto il crocifisso nella celebre pronuncia *Lautsi c. Italia* del 2011 (Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, 18 marzo 2011 - Ricorso n. 30814/06, in www.giustizia.it).

⁴⁰ Cassazione, SS. UU., sentenza 9 settembre 2021, n. 24414, in www.wikilabour.it/wp-content/uploads/2021/09/Cassazione_2021_24414.pdf, relativa all'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche. Per una compiuta disamina della pronuncia si rinvia *ex multis* a A. CESARINI, "Vecchie" questioni e nuovi strumenti: il crocifisso scolastico e il diritto antidiscriminatorio, in *I simboli religiosi nella società contemporanea*, cit., p. 79 ss.; M. TOSCANO, *Crocifisso nelle aule scolastiche, una fattispecie inedita al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Quaderni di Diritto e Politica Ecclesiastica*, 2020, 3, p. 894; N. COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), n. 17 del 2021.

delle sue convinzioni personali e delle sue opzioni [in materia religiosa o politica - *NdA*], né di pregiudicare la possibilità di esprimerle e di manifestarle»⁴¹.

Nei casi esaminati i simboli in contesa non avevano dunque la capacità di attentare ai beni giuridici che le leggi invocate per decretarne la rimozione mirano a tutelare: la statua francese della Vergine Maria non aveva forza tale da attentare alla laicità dello Stato⁴² ovvero da comprimere la libertà religiosa di coloro che in essa non si riconoscono, e del pari le «*crucés de caídos*» non esaltavano il franchismo ovvero si ponevano a detrimento del principio democratico. In termini differenti si atterrebbe, per contro, la questione se l'esposizione del simbolo fosse avvenuta in un luogo pubblico istituzionale⁴³: in questo caso la legittimità della presenza ha maglie maggiormente stringenti, in quanto, sebbene non implichi di per sé una scelta di avallo o sostegno da parte di una fede o di un'ideologia, ne pone in dubbio la neutralità e potrebbe legittimamente indurre a ritenere che lo Stato eserciti la funzione pubblica nel segno di quella religione o di quell'ideologia.

6. *Un tentativo di soluzione*

Come risolvere allora i conflitti sui simboli religiosi nello spazio pubblico?

Una soluzione è suggerita da Germano Maifreda, riprendendo il motto di Aby Warburg⁴⁴, e consiste nel «*Das Wort zum*

⁴¹ Cassazione, SS. UU., sentenza 9 settembre 2021, n. 24414, § 28.3.

⁴² E ciò a prescindere dal significato, non univoco nei Paesi di riferimento, che alla laicità si intende attribuire. Per un'interpretazione del concetto di laicità nella dottrina francese si rinvia a S. PINON, *Laïcité, que d'erreurs on commet en ton nom!*, cit., p. 143.

⁴³ Per un approfondimento sui diversi profili problematici della simbologia religiosa nello spazio privato e pubblico, e all'interno di questa seconda categoria tra spazio pubblico istituzionale o funzionale e spazio pubblico urbano o comune, si rinvia a N. COLAIANNI, *Simboli religiosi e processo di mediazione*, cit., p. 2 ss.

⁴⁴ Studioso tedesco il cui motto è stato tramandato da Ernst H. Gombrich. Per un approfondimento si rinvia a E.H. GOMBRICH, *Immagini e parole*, a cura

Bild: Unire la parola all'immagine»⁴⁵. Il motto suggerisce di rifuggire alla tentazione di guardare l'immagine – nel nostro caso il simbolo – con la velocità dell'occhio, accostando all'osservazione la descrizione delle parole. Questa operazione indurrebbe l'osservatore a uno sforzo di comprensione del significato profondo del simbolo, andando a ricercare le ragioni della sua produzione e il contesto di formazione, evitando così fraintendimenti. L'Autore afferma sul punto che «ogni espressione culturale [propria di ciascun simbolo - *NdA*] racchiude più di un significato, ma individuarne il contesto permette di comprenderla meglio di quanto non possa fare il mero gradimento estetico istintivo. Che a sua volta è esposto ad associazioni inconsapevoli, riferimenti sottaciuti, assonanze retrospettive non difficili da orientare e manipolare nella cornice dei rapporti di forza storicamente consolidati»⁴⁶.

Volendo applicare la soluzione prospettata alla vicenda che ha interessato la statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré citato in apertura, parrebbe che il significato dell'opera sia stato rinvenuto con riguardo solo all'immagine, a quanto l'occhio può percepire. Unire la parola all'immagine avrebbe significato indagare le ragioni storiche che hanno portato la famiglia che ha donato l'opera all'amministrazione comunale a commissionare la statua, contestualizzando l'ambito storico-nazionale di riferimento, il valore che l'opera aveva assunto nel tempo della sua installazione sulla pubblica via, divenendo simbolo della cittadina, e, perché no, il valore artistico dell'opera. Una pagina di storia a cielo aperto si potrebbe dire, che induce l'osservatore a interrogarsi sul significato di quell'opera per chi l'aveva eretta, che con molta probabilità non coinciderà con il senso che a prima vista l'osservatore stesso gli avrebbe attribuito o con quello che gli attribuiranno coloro che incorreranno in essa dopo di lui.

di L. BIASORI, Roma, 2019.

⁴⁵ G. MAIFREDA, *Immagini contese. Storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture*, Milano, 2022, p. 127 ss.

⁴⁶ G. MAIFREDA, *Immagini contese. Storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture*, cit., p. 129.

Se i simboli presenti nello spazio pubblico sono decontestualizzati dal momento storico della loro formazione e sono valutati con lo sguardo fugace dell'occhio della società contemporanea, si rischia di individuarne solo il disvalore. Adottare la terapia della *cancel culture*⁴⁷ sottoponendo a censura tutti i simboli in cui oggi la maggioranza non si riconosce più, non solo è inutile e impraticabile, ma porta a un percorso di infinita distruzione. Così la pretesa, ad esempio, delle associazioni laiche di eliminare i simboli religiosi che nel tempo hanno popolato lo spazio pubblico, rischia di produrre conseguenze senza confini spazio-temporali: priva la società contemporanea di un'ottima occasione di comprensione, priva gli antenati della

⁴⁷ L'espressione utilizzata rinvia al fenomeno nato negli Stati Uniti come movimento di revisione radicale del passato schiavista del Paese, in forza del quale erano 'abbattute' le statue degli schiavisti, per poi dispiegare una certa forza ideologica anche in altre questioni che riguardano le battaglie delle minoranze. Non essendo possibile in questa sede un compiuto esame del fenomeno, si rinvia all'importante contributo offerto dall'antropologo culturale F. DEI, *La cancel culture come subcultura politica*, in *Psiche. Rivista di cultura psicoanalitica*, 2021, 2, p. 493 ss., del quale pare utile riportare uno stralcio di un'intervista rilasciata a *Spiweb* (www.spiweb.it/la-ricerca/parliamo-di-censura-con-fabio-dei) ove riassume il concetto *cancel culture* nei seguenti termini: «Tra Ottocento e Novecento, nelle società occidentali è lo Stato-nazione che ha avuto un ruolo determinante e quasi monopolistico nel costruire [...] [la memoria culturale - *NdA*]. Negli ultimi decenni, però, [...] il ruolo dello Stato si è indebolito [...] e altri soggetti collettivi della società civile si sono affacciati sull'arena memoriale, dando spesso luogo a “conflitti” o “frizioni” [...] Si è in particolare sviluppato quello che è stato chiamato un “paradigma vittimario”: rivendicare per il proprio gruppo sociale (o etnico, politico, etc.) un passato di oppressione e di violenze subite [...] la cosiddetta *cancel culture* è un'articolazione specifica delle politiche della memoria che si pone al culmine di questo processo [...] Gruppi sociali, di genere, etniche [...] si identificano in termini di minoranze marginalizzate e caratterizzate da un passato di ingiustizia e discriminazione [e la loro - *NdA*] lotta sociale utilizza [...] la strategia simbolica della distruzione dei simboli di quel passato razzista, maschilista, omofobo [ecc. - *NdA*] [...] La distruzione dei monumenti degli “oppressori” è il passo più evidente [...] una specie di caccia ai simboli anche più nascosti e inconsapevoli di quel “cattivo potere” che non di rado sconfigge in una forma di ossessivo panico morale». Questa 'estremizzazione' del politicamente corretto non mira tanto a incentivare modalità di espressione che non offendono gli altri, ma giunge sino a domandare la rivisitazione di quelle testimonianze del passato, in qualunque forma si presentino (simbolica, testuale, figurata), che possono rievocare fatti o ideologie oggi biasimati.

possibilità di raccontare loro stessi, nega ai posteri l'opportunità di leggere la storia attraverso di essi.

Maifreda chiude il proprio volume affermando che «parlare delle immagini nell'epoca delle immagini non è solo una chiave per accedere alla storia, ma anche una necessità storica. Esprimere lo sforzo di osservare la realtà dal punto di vista dell'altro, anche quando appare ingannevolmente unica»⁴⁸. E questo sforzo – credo – debba essere stimolato nella società contemporanea proprio a partire dallo spazio pubblico comune, che ha intrinsecamente natura plurale e in cui devono poter convivere simboli, culture e identità diverse, così inducendo l'osservatore a porsi dal punto di vista dell'altro per comprenderne le ragioni, in luogo di una pretesa di eliminazione di ciò che non è universalmente condiviso⁴⁹. Solo così sarà possibile aprire le porte a una società davvero multiculturale, individuando nella tolleranza e nel rispetto delle idee del prossimo quel nuovo *commitment* che Charles Taylor⁵⁰ ritiene necessario affinché un popolo agisca coeso e fondi un nuovo senso comune di appartenenza.

⁴⁸ G. MAIFREDA, *Immagini contese. Storia politica delle figure dal Rinascimento alla cancel culture*, cit., p. 130.

⁴⁹ In quest'ottica credo possa leggersi M. PARISI, *Laicità e gestione delle differenze nella democrazia costituzionale*, in *Diritto e religioni*, 2019, 1, pp. 69-70, quando evidenzia come all'interno di uno spazio pubblico sempre più complesso in ragione della sua composizione plurale, un'adeguata attuazione del principio di laicità debba portare a nuovi paradigmi performativi (anche giuridici), che possano permettergli di 'prosperare' come 'metodo' e non solo come valore.

⁵⁰ Il riferimento è a C. TAYLOR, *Contro il mito dell'illuminismo*, in *Micro-mega*, 2013, 1, p. 27, richiamato da L.P. VANNONI, *Introduzione*, cit., p. XIX.

MONIA CIRAVEGNA, La virulenza dei simboli religiosi e la terapia della *cancel culture*: dalla statua della Vergine Maria di La Flotte-en-Ré alle «cruces de caídos»

La presenza dei simboli religiosi, generalmente cristiani, nello spazio pubblico è frequente nel contesto europeo; il dato non sorprende se si considera il ruolo che la religione della maggioranza ha avuto nella formazione delle identità nazionali all'epoca della nascita degli Stati moderni. L'attuale configurazione delle società europee si caratterizza, tuttavia, per un assetto multiculturale e la presenza di simboli religiosi di una specifica fede nello spazio pubblico è divenuta problematica, dando origine a quella che i francesi hanno denominato la «*guerre des signes*». Nel presente contributo sono messe in relazione alcune recenti pronunce nazionali francesi in argomento con le decisioni spagnole rese in relazione ai simboli apologetici del franchismo, nel tentativo di proporre una diversa chiave di lettura delle contese sui simboli.

Parole chiave: simbologia religiosa, *cruces de caídos*, laicità, spazio pubblico.

MONIA CIRAVEGNA, The symbols virulence and cancel culture therapy: from the statue of the Virgin Mary of La Flotte-en-Ré to the «cruces de caídos»

The presence of religious symbols, usually Christian, in public spaces is frequent in Europe; this is not surprising if we consider the role that the religion of the majority played in the construction of national identities at the time of the birth of modern states. The actual configuration of European societies has, however, a multicultural structure and the presence of religious symbols of a specific faith in the public space has become problematic, giving rise to what the French have called the «*guerre des signes*». In this paper, some recent French national rulings on the subject are related to the Spanish decisions made in relation to the apologetic symbols of Francoism, in an attempt to propose a different key to interpreting the disputes over the symbols.

Key words: religious symbolism, *cruces de caídos*, secularism, public space.